

## Sentenza TAR LAZIO n. 586/2016: Non più vincoli regionali all'esercizio di B&B e Case Vacanza.

**13 giugno 2016. Con la sentenza n. 586/2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.) abroga determinati capitoli del Regolamento Lazio 8/2015 per l'Extralberghiero, ritenendoli illegittimi.**

**Vengono in particolare eliminati i "lacci e laccioli" inerenti periodicità di esercizio, forme giuridiche ed altre discriminazioni ai danni di B&B e Case Vacanza. La valenza nazionale del provvedimento.**

Il punto di Stefano Calandra - [www.aibba.it](http://www.aibba.it)



**C**on una sentenza direi "storica" - valida in maniera definitiva se la Regione non dovesse ricorrere al Consiglio di Stato (*entro 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata o di 6 mesi dalla pubblicazione della stessa ndr*) - **il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso dell'Antitrust, che ha fatto ricorso al TAR contro la regione Lazio**, lamentando disposizioni normative Regionali riguardanti i Bed and Breakfasts e le Case Vacanza in contrasto con le norme vigenti della Libera Concorrenza.

[Vedi qui il dettato della sentenza](#), sottolineata in rosso nelle parti più importanti.

In particolare, il TAR annulla la validità degli artt. 3, 6 c.2, 7 c.2 lett.a) c.3 c.4, 9 c.1 e c.3 lett. a), 18.

[Vedi QUI il Regolamento Lazio](#) n. 8/2015 aggiornato con le abrogazioni.

### Le domande frequenti:

1. *Ma è vero che allora sono "abrogati" i B&B NON IMPRENDITORIALI e le CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE NON IMPRENDITORIALI?*
2. *Viene automaticamente annullata la possibilità di lavorare in maniera NON imprenditoriale, o no? visto che comma 3.a) riguarda la non imprenditorialità...*
3. *Ecc...*

**RISPOSTA: no, state tranquilli! I B&B e le CAV, come sottolineo da anni a tutti i miei abbonati - per le regole vigenti nella UE hanno diritto di esercizio pieno**, non serve lo spauracchio regionale per dire se può essere esercitato un B&B con o senza P. IVA o se non può essere esercitato; ovvero se può essere esercitato tutto l'anno o solo per un certo numero di giorni... Ora questa illegittimità regionale è stata abrogata finalmente!

Pur essendo vero infatti che la sentenza del TAR abroga determinati capitoli del regolamento, tuttavia **non abroga i principi tributari** validi raccolti in quei capitoli abrogati, ma abroga soltanto determinate parti, che bisogna capire leggendo bene la sentenza.

Cioè sostanzialmente, il TAR **invita la Regione a riformulare quegli stessi capitoli**

abrogando ciò che il Tar stesso non ha riconosciuto valido ossia sostanzialmente **i metri quadri di alcuni locali** e la **durata massima annuale delle attività**, ritenendo che queste cose discriminino fortemente queste strutture ricettive (CAV e B&B) rispetto a tutte le altre che non hanno invece questi limiti.

**Ma, allo stesso tempo la Regione dovrà riformulare quei capitoli**, mantenendo invece quelli che sono i principi fondamentali dello Stato tributario (v. anche art. 34 d.l. 201/2011, art. 3 lett. E)), **tra cui quello che parla di esercizio del B&B, ma senza parlare di "imprenditoriale" e di "non imprenditoriale", lasciando che sia il contribuente a decidere**, in base al principio del pieno diritto *"di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale"* (v. pag. 6 sentenza).

In particolare, la possibilità di NON aprire P. IVA per l'attività di **Bed and Breakfast** nel territorio nazionale è prevista dalle risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione Ministero delle Finanze [n. 155 del 13 ottobre 2000](#). (V. anche Risoluzione n. [18/edel 2008, pag. 3](#)).

La possibilità di NON aprire P. IVA per l'attività di **Appartamenti Ammobiliati ad uso turistico (Case Vacanza)** nel territorio nazionale è prevista, nel limite massimo di 2 unità immobiliari, dalla Consulenza Giuridica n. prot. [907-664/2008 del 31/01/2008](#), rilasciata dalla Direzione Regionale del Veneto (si veda ultima pagina, 2° capoverso).

### **I principi fondamentali sanciti dalla sentenza del TAR**

**Sono 3 i principi fondamentali sanciti dalla sentenza in oggetto**, operativi con l'abolizione dei rispettivi capitoli del regolamento extralberghiero già citati.

1. Sono stati aboliti **i giorni di chiusura** che la regione aveva posto illegittimamente a carico di B&B e Case Vacanza (artt. 3, 7 e 9), per la *"non conformità comunitaria"* di queste chiusure forzatamente imposte *"esclusivamente sulle attività ricettive non imprenditoriali"* (v. pag. 13 della sentenza).
2. Sono state abolite le **metrature minime di 14 mq per i locali soggiorno di B&B e CAV** (il giudice non si è pronunciato sugli **Affittacamere**, perchè NON oggetto del ricorso, ma ritengo estensibile anche all'art. 4, c. 2 lett.a) il provvedimento, proprio per la ragioni del provvedimento stesso ndr) in quanto provvedimento *"discriminatorio rispetto ad altre strutture ricettive, quali ostelli, case per ferie e financo rifugi montani"* (v. pag. 13 della sentenza) che non hanno questi vincoli.
3. **E' stata abolita la forzosa distinzione regionale tra B&B e CAV "imprenditoriale" e "non imprenditoriale"**, basata sulla semplice definizione imposta dalla Regione sul numero di giorni di chiusura, così come qualunque altro criterio imposto da una Regione (es. vedasi in Regione Veneto il da me già paventato illegittimo criterio dei "20 Comuni con maggior flusso turistico, [vedasi qui articolo sui B&B veneti](#) ndr).

Il TAR ha invitato la Regione a riformulare gli artt. 7 e 9 del Regolamento Extralberghiero Lazio, invitandolo a riscrivere il testo, senza più parlare di "imprenditoriale" e di "non imprenditoriale", **lasciando che sia il contribuente a decidere, in base al principio del pieno diritto "di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale"** (v. pag. 6 della sentenza).

Il TAR riserva molte pagine a questo ultimo tema, puntando il dito

- contro **"lo spirito dirigista e d'intervento autoritativo pubblico nell'economia della misura in contestazione"**;
- per il fatto che *"si inciderebbe ingiustificatamente ed arbitrariamente sulle scelte di opportunità economica per i soggetti interessati all'esercizio dell'attività ricettiva in questione"* (v. pag. 12 della sentenza);
- infine, contro il fatto che l'intervento regionale nella definizione di "imprenditoriale" o "non imprenditoriale", *"non sembra affatto coerente con le finalità istituzionali dell'ente regionale, posto invero che l'Amministrazione finanziaria statale è ben dotata di strumenti suoi (non abbisognavole di avvalimenti alieni) per perseguire la finalità di assicurare la compliance fiscale da parte dei contribuenti"*. (v. pag. 10 della sentenza).

Tanto più che - come richiamato in sentenza - esistono dei **principi fondamentali dello Stato tributario (cit. art. 34 d.l. 201/2011, art. 3 lett. E)** (v. pag. 6 della sentenza) per i quali *"sono abrogate le restrizioni disposte da norme vigenti"*:

- *"Le limitazioni all'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore"* (v. pag. 6 della sentenza);
- *"La limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie"* di operatori.

Dette tutte queste cose, sarà da attendere (con i tempi "romani" ndr) che la Regione Lazio riscriva quei capitoli abolendo ciò che c'è da pulire e mantenendo ciò che c'è di mantenere.

**Auspucando nel contempo, che anche altre Regioni seguano l'esempio della Regione Lazio** nell'eliminare quello *"spirito dirigista e d'intervento autoritativo pubblico nell'economia della misura in contestazione"* abrogato dal Giudice Amministrativo.

**Penso in particolare a Regioni come il Veneto - già citato sopra - la Lombardia ed all'Emilia Romagna**, che imponendo tutte dei giorni di chiusura al B&B - come da sempre da me denunciato - compiono l'atto illegittimo testè appena descritto, strappando dalle mani del cittadino la libertà di esercizio economico sancito dai trattati UE Comunitari.

#### **Per concludere**

**Certamente, i B&B e CAV con partita Iva o senza partita Iva, A SCELTA DEL CONTRIBUENTE, MA NELL'AMBITO DEI PALETTI TRIBUTARI GIA' DEFINITI DALLE CIRCOLARI DELL'ADE SU DESCRITTE, continuano ad esistere lo stesso: questo aspetto non è certamente è stato abolito!**

Dette tutte queste cose, sarà da attendere (con i tempi "romani" ndr) che la Regione Lazio riscriva quei capitoli abolendo ciò che c'è da pulire e mantenendo ciò che c'è di mantenere.

**Auspucando nel contempo, che anche altre Regioni seguano l'esempio della Regione Lazio** nell'eliminare quello *"spirito dirigista e d'intervento autoritativo pubblico nell'economia della misura in contestazione"* abrogato dal Giudice Amministrativo.

**Penso in particolare a Regioni come il Veneto - già citato sopra - la Lombardia ed all'Emilia Romagna**, che imponendo tutte dei giorni di chiusura al B&B - come da sempre da me denunciato - compiono l'atto illegittimo testè appena descritto, strappando dalle mani del cittadino la libertà di esercizio economico sancito dai trattati UE Comunitari.